



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRIMO PASSO"

ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Definizione e finalità

Art.1 È costituita l'Associazione denominata sociale e culturale con sigla "Primo Passo", con sede legale in via Broni, nr.1, Torino, cap. 10126, in data 28 novembre 2016; associazione autonoma, pluralista, apolitica e di promozione sociale, a carattere volontario e democratico con durata illimitata.

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa.

Art.2, Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, realizzando attività ricreative – culturali – sportive nonché servizi.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà:

- a) gestire e promuovere corsi di istruzione, qualificazione e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell'Unione Europea, e privati;
- b) proporre e garantire servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria ed assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi operatori;
- c) perseguire finalità culturali, ricreative, dell'informazione, sportive e simili attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e del tempo libero; in particolari casi, potranno essere costituite sezioni di attività per i diversi settori d'intervento;
- d) promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, ecc.;
- e) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione;
- f) svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse;
- g) compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, al fine di svolgere le attività che si riconosceranno valide ed utili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

I Soci

Art.3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio, solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo statuto di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal

Railcom

successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4 Gli aspiranti nuovi soci devono presentare domanda, scritta e orale, al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, indirizzo, luogo e data di nascita e dichiarare di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5 È compito del consiglio direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta d'adesione, in merito alle domande di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta positivamente al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Per ogni anno sociale il direttivo proporrà l'importo della quota annuale di adesione, le modalità di versamento, le persone delegate all'accettazione dei nuovi soci.

Potrà anche essere deliberato su proposta del direttivo e approvato dall'assemblea, un regolamento interno.

Art.6 I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali della associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni da essa promosse;
- partecipare alle assemblee;
- discutere i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale almeno 30 giorni antecedenti la data dello svolgimento dell'assemblea.

Art.7 Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione;
- il mancato pagamento della quota sociale annuale sospende la qualifica di socio, che può essere riacquisita con il versamento della quota medesima. Nel periodo di mancato pagamento il socio non può usufruire dei diritti derivanti dallo status di socio.

Art.9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:



- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.
- comportamento violento nei riguardi di altri soci.

Art.10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Art.11 L'associazione trae le proprie risorse economiche e il proprio finanziamento da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi finalizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale della Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art.12 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria, lo stato economico e le obbligazioni verso terzi o soci, da indicare e ogni altro elemento che consenta di determinare la competenza dell'esercizio.

Art.13 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art.14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Boileau

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per ogni altra attività che si riconoscerà valida ed utile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art.15 Partecipano all'assemblea generale tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo.

Art.16 L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt.18, L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno chiesto la convocazione.

Art.17 L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salve le eccezioni di cui all'art.18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.


Art.18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 27.

Art.19 L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e agli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art.20 L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Gli organismi dirigenti



Art.21 Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. L'assemblea elettiva deciderà il numero dei membri ad ogni elezione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.22 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea sia con soci che con esterni.

Art.23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio.
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed in caso di assenza ed impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Associazione.

Art.24 Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno e più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affiliati;
- decidere la modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare l'assemblea alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

Art.25 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma qual volta ce ne sia necessità in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, il quale lo firma insieme al Presidente.



Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che chiedono di consultarlo.

Art.26 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni di fila, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originali, dopo tale soglia, il Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Scioglimento della Associazione

Art.27 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione avente finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art.111, comma 4 quinquies, lett.b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Disposizioni finali

Art.28 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.

Railani
Giorgio Cassio
[Signature]
[Signature]

